



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*

**VISTO** l'unito provvedimento della Provincia di Savona n. 590 in data 08/03/2024, con il quale a seguito dell'istanza presentata dal legale rappresentante pro tempore del Associazione sportiva denominata ALASSIOXFUN, con sede in Alassio (SV), Via Vigo Isonzo, 1/4, è stato autorizzato lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata "15° GRAN FONDO DEL MURETTO DI ALASSIO", in programma il giorno 17 marzo 2024, con partenza dal centro di Alassio, Muretto, in Corso Dante Alighieri alle ore 10:00 circa ed arrivo nella zona litorale tra Laigueglia ed Alassio in spiaggia, alle ore 12:30 circa e che interessa la strada provinciale n. 55 e alcune strade ricadenti nei Comuni di Laigueglia e Alassio, compreso un tratto di arenile, mentre il tratto iniziale in trasferimento avviene su strade del Comune di Alassio;

**VISTO** il programma della manifestazione, presentato dal legale rappresentante pro tempore della suddetta Società, nel quale, tra l'altro, viene precisato che il numero di corridori è pari a 500 e che la macchina di "fine gara ciclistica" sarà posizionata rispetto alla testa della gara dopo 15 minuti;

**VISTO** la comunicazione rilasciata dall'ANAS con nota prot. n. U.0103833 del 7 febbraio 2024 di non competenza;

**VISTA** la nota prot. n. 11098 in data 11 marzo 2024 con la quale la Questura di Savona ha rilasciato il nulla osta allo svolgimento della manifestazione sopra indicata;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal locale Comando Sezione Polizia Stradale con la nota prot. n. 5934 del 8 marzo 2024;

**VISTI** gli articoli 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

**RICHIAMATA** la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/6989/20/116/1/1 in data 29 settembre 2020, la quale precisa che il Prefetto ed il Sindaco emettono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, un proprio provvedimento di sospensione della circolazione, in occasione di competizioni ciclistiche su strada. In particolare, il Prefetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice della Strada è competente quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano; mentre il Sindaco è competente per le strade del centro abitato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Codice della Strada;

**DATO ATTO** che il percorso della gara in parola formerà comunque oggetto di esame in sede di Comitato operativo per la viabilità - COV convocato per il giorno 15 marzo p.v., con inizio alle ore 15,30;

**RITENUTO**, pertanto, di dovere disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione ciclistica denominata "15° GRAN FONDO DEL MURETTO DI ALASSIO", ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*

**RICHIAMATE** le circolari del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008, n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019, n. 300/A/6989/20/116/1/1 in data 29 settembre 2020;

**VISTO** l'atto prefettizio prot. n. 466 in data 04/01/2024, con cui viene delegato il Viceprefetto Vicario nella sottoscrizione dei provvedimenti in materia di circolazione;

**SI DISPONE**

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

**SI ORDINA**

la chiusura al traffico, in entrambi i sensi di marcia, durante il passaggio dei concorrenti, nelle strade extraurbane interessate dall'allegato percorso della gara ciclistica agonistica denominata "15<sup>^</sup> GRAN FONDO DEL MURETTO DI ALASSIO", in programma per il giorno 17 marzo 2024, dalle ore 11 alle ore 13, come indicato nel provvedimento della Provincia di Savona richiamato nelle premesse e qui allegato, durante il passaggio dei concorrenti, e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

La sospensione temporanea della circolazione sul percorso di gara dovrà avvenire, per 15 minuti, secondo le modalità che saranno di seguito precisate, prima del transito del veicolo "Inizio gara ciclistica", fermo restando che la riapertura della regolare circolazione potrà comunque avvenire dopo il passaggio dell'auto con il cartello mobile indicante "Fine gara ciclistica".

In adesione al parere favorevole del Comando Sezione Polizia Stradale di Savona l'Organizzazione deve:

- predisporre idoneo servizio posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi;

Inoltre, durante il periodo di sospensione della circolazione, che deve interessare entrambi i sensi di marcia, deve essere vietato il transito di qualsiasi altro veicolo non al seguito della gara; deve essere fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla, rispettando le segnalazioni del personale preposto; deve essere vietato attraversare la strada a veicoli o pedoni.



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*

La Società sportiva organizzatrice della manifestazione, per la chiusura delle strade interessate alla tratta ciclistica deve interessare la Polizia Municipale del Comune di Alassio,

**SI DISPONE**

inoltre, che:

- i Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della carovana ciclistica nei centri abitati curano il raccordo con il presente provvedimento delle ordinanze di limitazione del traffico, dai medesimi adottate ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato;
- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curano l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- l'Organizzazione e gli agenti incaricati dei servizi di polizia stradale devono accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l'esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l'effettuazione della manifestazione;
- per quanto attiene agli aspetti concernenti l'igiene e la salute pubblica, le competenti Autorità sanitarie locali adottano gli opportuni provvedimenti atti ad assicurare il rispetto dell'attuale quadro normativo in materia.

L'autorizzazione di cui alle premesse, che è valida per il giorno e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute od incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolata.

I Sindaci dei Comuni interessati danno adeguata pubblicità al contenuto del presente provvedimento e delle ordinanze di sospensione della circolazione dagli stessi adottate nei tratti di strada di rispettiva competenza, dandone comunicazione a questa Prefettura.

In conformità alla predetta autorizzazione, gli organizzatori devono provvedere a segnalare l'effettuazione della gara tramite affissione di manifesti lungo il



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*

percorso e, se del caso, a mezzo di comunicati stampa, nonché mediante apposizione di cartelli all'inizio delle arterie stradali che portano al percorso di gara, precisando gli orari in cui sono impegnati i tratti di strada interessati da detti percorsi e i possibili itinerari alternativi, nonché a segnalare i periodi di sospensione della circolazione stradale disposti con il presente provvedimento o con provvedimento del Sindaco.

Il presente atto è, inoltre, pubblicato sul sito *internet* della Prefettura – U.T.G. di Savona.

Savona, data della firma digitale

II VICEPREFETTO VICARIO  
(Lazzari)



*Prefettura di Savona*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio*

- Provincia di Savona
- Comuni di Alassio, Albenga, Laigueglia
- Questura di Savona
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Savona
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Savona
- Comando Sezione Polizia Stradale di Savona
- Servizio 118 "Savona Soccorso"
- Asl 2
- ANAS Struttura territoriale Liguria – Genova
- Autostrada dei Fiori – Tronco A10 Savona-Ventimiglia
- Associazione sportiva ALASSIOXFUN ASD